

Orario di lavoro e obblighi di servizio aggiuntivi

Testo unico dei CCP per il personale docente del 23 aprile 2003

(ESTRATTO articoli 4 - 8)

CAPO II

ORARIO DI LAVORO ED OBBLIGHI DI SERVIZIO AGGIUNTIVI

Art. 4 (Orario di lavoro del personale docente)

(1) L'orario di lavoro del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Bolzano si articola in:

- a) orario settimanale di insegnamento e
- b) orario funzionale all'insegnamento.

(2) Nel quadro di quanto stabilito in materia di orario obbligatorio settimanale di insegnamento previsto dal presente contratto, le modalità per il suo svolgimento vengono definite, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa loro attribuita, dalle istituzioni scolastiche anche sulla base di una distribuzione plurisettimanale non eccedente, di norma, quattro ore settimanali, secondo criteri e finalità di ottimizzazione delle risorse umane professionali disponibili. Restano fermi i giorni rispettivamente le ore complessive di attività didattica annuale previsti dal calendario scolastico nonché la distribuzione dell'attività didattica dei/delle docenti stessi in non meno di cinque giorni settimanali. Le predette modalità di svolgimento dell'orario devono comunque garantire l'erogazione del servizio scolastico e di tutte le funzioni connesse previste dalle vigenti disposizioni, nei limiti degli obblighi complessivi annuali posti a carico del personale docente.

Art. 5 (Orario di insegnamento settimanale per il personale delle scuole elementari)

(1) L'orario di insegnamento nelle scuole elementari è pari a 22 ore settimanali comprensive del servizio mensa e vigilanza degli/delle alunni/e.

(2) L'orario di cui al comma 1 comprende l'insegnamento curricolare, le attività di insegnamento individualizzato, il recupero, l'approfondimento didattico individuale o per classi, o per gruppi di interesse o di livello. Tale orario è indirizzato all'attuazione dei vigenti programmi scolastici provinciali ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434. Nelle pluriclassi comprensive di prime classi nonché, su conforme deliberazione del competente organo collegiale, nei casi particolari, quando siano necessari interventi didattici ed educativi, anche individualizzati, ai/delle docenti possono essere richieste fino a due ulteriori ore settimanali di insegnamento obbligatorio. Con l'adesione dei/delle docenti l'orario di insegnamento di cui al comma 1 può essere aumentato fino a quattro ore settimanali.

(3) Per i/le docenti di seconda lingua e di religione l'orario settimanale di insegnamento è di 20 ore, ferma restando l'applicazione nei confronti degli/delle stessi/e docenti di tutte le ulteriori disposizioni previste dal presente articolo in quanto compatibili, nonché quelle dell'articolo 6, comma 7. Qualora il posto orario sia inferiore all'orario di insegnamento, le rimanenti ore sono utilizzate per percorsi didattici particolari, per attività integrative ovvero per supplenze.

(4) Le ore di insegnamento superiori a quelle indicate al comma 1, vengono compensate come ore straordinarie nella misura indicata nella corrispondente tabella di cui all'allegato 2.

(5) I/Le docenti assenti per periodo pari o inferiori a cinque giorni di insegnamento sono di norma sostituiti/e prioritariamente nell'ambito del plesso e subordinatamente, in caso di necessità nell'ambito del circolo.

(6) Per lo svolgimento delle attività e delle iniziative parascolastiche di durata superiore all'orario giornaliero di insegnamento degli/delle insegnanti delle scuole elementari è previsto, per ciascuna istituzione scolastica, un contingente annuo di ore straordinarie. Solamente nell'ambito dell'insegnamento modulare, nell'esercizio della propria autonomia didattica ed organizzativa, le istituzioni scolastiche possono prevedere, in alternativa, il recupero delle ore prestate per lo svolgimento delle predette attività.

(7) Per i/le docenti di seconda lingua e di religione delle scuole elementari trovano applicazione in materia, quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6.

Art. 6 (Orario di insegnamento settimanale per il personale delle scuole secondarie di primo e secondo grado)

(1) L'orario di insegnamento settimanale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado è di 20 ore. Qualora l'orario di cattedra sia inferiore all'orario di insegnamento, le rimanenti ore sono utilizzate per la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orarie, per attività integrative, per corsi specifici e per supplenze saltuarie, da distribuire equamente tra il personale, tenuto conto delle prioritarie esigenze di servizio e della copertura delle supplenze. I/Le docenti assenti per periodi pari o inferiori a dieci giorni di insegnamento sono sostituiti da personale in servizio nella istituzione scolastica.

(2) Il monte ore risultante dalla differenza tra l'orario di cattedra e l'orario di insegnamento obbligatorio settimanale di 20 ore è destinato:

a) in ragione non inferiore al 50%, per attività aggiuntive di insegnamento, anche individualizzato per attività integrative, il recupero, l'approfondimento didattico individuale o per classi, o per gruppi di interesse o di livello, per la vigilanza e l'assistenza degli/delle alunni/e durante il servizio di mensa nelle scuole secondarie, per il servizio pedagogico-didattico nelle biblioteche scolastiche nonché per i servizi informatici e multimediali nelle istituzioni scolastiche da parte di docenti in possesso di specifica specializzazione;

b) per la restante percentuale, le ore eccedenti sono impiegate in parte per assicurare il servizio di disponibilità per le supplenze saltuarie e, in parte, per lo svolgimento delle attività parascolastiche.

Le ore di cui alle lettere a) e b) costituiscono due corrispondenti contingenti complessivi annuali a disposizione dell'istituzione scolastica e sono amministrate, sulla base di criteri di flessibilità stabiliti dal collegio dei docenti, per il perseguimento degli obiettivi posti dal piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica.

(3) Le ore di disponibilità per supplenze saltuarie sono programmate all'inizio dell'anno scolastico e inserite nel quadro orario settimanale o plurisettimanale del/la docente.

(4) Per il personale docente con orario di cattedra non inferiore a 20 ore settimanali le prestazioni aggiuntive relative allo svolgimento delle attività parascolastiche sono retribuite come ore straordinarie tratte dal contingente assegnato all'istituzione scolastica nel limite massimo per ciascun/a docente non superiore a dieci ore annue.

(5) L'orario di insegnamento di cui al comma 1, comprende l'insegnamento curricolare, le attività di insegnamento individualizzato, il recupero, l'approfondimento didattico individuale o per classi, o per gruppi di interesse o di livello. Tale orario è indirizzato all'attuazione dei vigenti programmi scolastici provinciali ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, nonché per l'attuazione del progetto educativo dell'istituzione scolastica.

(6) Ai/Alle docenti possono essere richieste fino a due ore settimanali di insegnamento aggiuntivo per supplenze saltuarie nonché, su conforme deliberazione del competente organo collegiale, per corsi di recupero, di sostegno anche individualizzati, per corsi e progetti speciali. Con l'adesione degli/delle interessati/e l'orario di insegnamento può essere aumentato di ulteriori due ore settimanali. Le predette quattro ore settimanali possono essere assegnate con l'adesione degli/delle interessati/e, in casi particolari, anche per l'insegnamento curricolare in classi collaterali non utilizzabili per la determinazione delle cattedre.

(6 bis) L'impiego del personale docente nelle attività di recupero previste ai sensi della legge 11.01.2007 n. 1, del D.M. 03.10.2007, n. 80 e dell' O.M. 05.11.2007, n. 92 si realizza con l'adesione degli interessati, qualora dette attività vengano calendarizzate al di fuori delle giornate di lezione stabilite dal calendario scolastico.²⁾

(7) Le attività di insegnamento di cui al comma 6, possono essere prestate, con l'assenso dell'interessato/a, anche in altre istituzioni scolastiche per l'attuazione di particolari progetti didattici finalizzati a qualificare l'offerta formativa.

(8) Per i/le docenti di religione delle scuole secondarie di primo e secondo grado si applicano le disposizioni del presente articolo.

(9) Le ore di insegnamento superiori a quelle indicate al comma 1, vengono compensate come ore straordinarie a pagamento nella misura indicata nella corrispondente tabella di cui all'allegato 2.

Art. 7 (Docenti tecnico pratici/che, di arte applicata e addetti/e agli uffici tecnici)

(1) I/Le docenti tecnico pratici/che e quelli/e di arte applicata sono tenuti/e, nell'ambito dell'orario funzionale all'insegnamento di cui all'articolo 8, alla prestazione di tre ore settimanali per la preparazione delle esercitazioni e la cura delle attrezzature. L'orario di lavoro dell'addetto/a agli uffici tecnici è di 38 ore settimanali. Qualora i/le docenti tecnico pratici/che o di arte applicata impartiscano in parte attività insegnamento e in parte esercitino la funzione di addetto/a all'ufficio tecnico, le ore che non costituiscono attività di insegnamento sono ponderate sulla base del coefficiente 1,9. Per tali docenti trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 14, comma 4.

Art. 8 (Orario funzionale all'insegnamento per il personale docente)

(1) Le attività funzionali all'insegnamento da svolgere fino a 220 ore annue, sono costituite da ogni impegno inerente alla funzione docente previsti dagli ordinamenti provinciali di cui all'articolo 9 del D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434. Esse comprendono tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, formazione e aggiornamento, valutazione e documentazione, la preparazione dei lavori degli organi collegiali, anche di quelli elettivi, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle deliberazioni adottate dai predetti organi.

(2) In particolare, le attività funzionali all'insegnamento del personale docente comprendono:

- a) la partecipazione alle riunioni del collegio dei/delle docenti, i contatti e la collaborazione con le famiglie, comprese le udienze generali, nonché la partecipazione agli organi collegiali elettivi in qualità di docente;
- b) la partecipazione alle attività collegiali di consigli di classe, di interclasse, di intersezione;
- c) la programmazione collegiale ed il coordinamento in gruppi di disciplina ed in gruppi di lavoro in misura non inferiore a 66 ore annue nelle scuole elementari ed a 33 ore annue nelle scuole secondarie;
- d) la propria formazione in servizio e il proprio aggiornamento nonché la partecipazione alle iniziative di formazione obbligatoria di cui all'articolo 10;
- e) i rapporti individuali con le famiglie;
- f) lo svolgimento delle iniziative parascolastiche;
- g) tutte le ulteriori attività connesse con il funzionamento dell'istituzione scolastica.

(3) Per le attività di cui al comma 2, non vengono corrisposti compensi per ore straordinarie in quanto tali attività sono comunque comprese nel profilo della funzione docente.

(4) Sono ammesse a retribuzione con compensi per lavoro straordinario le seguenti attività:

- a) le ore aggiuntive di insegnamento eccedenti le 20 rispettivamente le 22 ore settimanali;
- b) le attività connesse con l'effettuazione di progetti speciali e di incarichi specifici di cui all'articolo 11, commi 2 e 3.

(5) Nel contingente orario di cui al comma 1 non sono comprese le ore necessarie per lo svolgimento degli scrutini ed esami ed adempimenti connessi nonché quelle relative alla preparazione individuale delle lezioni ed esercitazioni, come pure quelle necessarie per la correzione degli elaborati.

(6) Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli/delle alunni/e, gli insegnanti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli/delle alunni/e medesimi/e. Tali adempimenti non sono compresi nel contingente orario di cui al comma 1.

(7) Le maggiori prestazioni di cui agli articoli 5, 6 ed al presente articolo volte al miglioramento della qualità dell'offerta formativa, sono programmate nel piano annuale delle attività dell'istituzione scolastica con deliberazione del collegio dei/delle docenti.

Art. 8/bis (Norme transitorie in materia di orario di lavoro nelle scuole secondarie di primo e secondo grado)

(1) In attesa di una riforma organica delle disposizioni previste al Capo II del presente T.U., relativo all'orario di lavoro ed obblighi di servizio aggiuntivi, per il personale delle scuole secondarie trovano applicazione le disposizioni contemplate ai commi 2, 3 e 4.

(2) Qualora la durata dell'unità didattica delle lezioni non coincida con l'unità oraria, la quota rimanente è forfetariamente compensata con le seguenti prestazioni:

- a) la sorveglianza sugli alunni e le alunne all'ingresso, all'uscita e durante gli intervalli delle lezioni, la sorveglianza durante la mensa e la sorveglianza sugli alunni e le alunne pendolari;
- b) l'accompagnamento degli alunni e delle alunne nelle iniziative extra e parascolastiche per la parte svolta oltre l'orario giornaliero prestabilito;
- c) nelle attività di consulenza educativa individualizzata;
- d) nell'attività di documentazione delle competenze degli alunni e delle alunne preordinate anche alla compilazione del portfolio.

(3) Lo svolgimento delle prestazioni di cui al comma 2 non dà luogo alla corresponsione di compensi per lavoro straordinario.

(4) Le disposizioni dei precedenti commi derogano quelle contenute nell'articolo 6 che disciplinano le medesime attività, fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 7, afferente all'orario di insegnamento del personale docente di seconda lingua e di religione delle scuole primarie.